PROGETTO DI LEGGE CON COPERTURA FINANZIARIA "ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CERIGNALE, CORTE BRUGNATELLA E ZERBA NELLA PROVINCIA DI PIACENZA"

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Art. 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione
Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

Art. 2 Partecipazione e municipi
Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 4 Norma di salvaguardia
Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art.5 Contributi regionali
Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri per la quantificazione del contributo ordinario annuale regionale mentre il comma 2 dispone l'esatta quantificazione di tale contributo (di euro 77.670,00), previsto per la durata complessiva di 10 anni, in capo al nuovo Comune istituito mediante fusione.

Di seguito il calcolo del contributo ordinario annuale, della durata di 10 anni, definito ai sensi delll'art.18 bis della LR 24/96 e della DGR 379/2016, Allegato A, paragrafi 9 e 10 riconducibili alle fusioni prioritarie ricomprendenti 3 Comuni tutti con popolazione inferiore ai 1000 abitanti

FUSIONE PRIORITARIA			
Criteri	***3 Comuni con meno di 1.000 abit.***	Valore unitario per abitante * per comune < 1000 abitanti (€ 40)	Valore unitario per kmq (€ 500)
Dati relativi ai Comuni	Cerignale	109 ab x 40= € 4.360,00	30,82 x 500= € 15.410,00
	Corte Brugnatella	501ab x 40= € 20.040,00	46,31 x 500= € 23.155,00
	Zerba	66 ab x 40 = € 2.640,00	24,13 x 500= € 12.065,00
Totale parziale		Quota popolazione € 27.040,00	Quota territorio € 50.630,00
Totale		Contributo € **77.670,00 annui (ovvero € 776.700,00 per 10 anni)**	

*****Con riguardo al criterio della popolazione vengono presi a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione (art. 18 bis LR 24/96)

Art. 6 Norma finanziaria

Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo previsto dall'articolo 5, comma 2 per l'esercizio finanziario 2028 mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale del 29 dicembre 2025, n.13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028) a valere sulla legge regionale n. 21del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.

Lo stanziamento oggetto di riduzione presenta, per l'esercizio 2028, una disponibilità sufficiente e non risulta destinato all'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

La quantificazione degli oneri è limitata al solo esercizio 2028, in quanto, a fronte di un esito positivo del referendum consultivo e della adozione della legge regionale di fusione nel corso del 2027, il nuovo Comune verrà comunque istituito a far data dal 1 gennaio 2028 (annualità dalla quale verrà pertanto riconosciuto al Comune il contributo regionale per una durata complessiva di 10 anni).

Il comma 2 dispone che la Giunta regionale sia autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione del comma 1.

Il comma 3 prevede per gli esercizi successivi al 2028 che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	**2026**	**2027**	**2028**
Nuove o maggiori spese correnti			**Euro 77.670,00**
Nuove o maggiori spese di investimento			
Minori entrate			
Totale oneri da coprire			**Euro 77.670,00**
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (a valere sulla legge regionale n.21 del 2012)			**Euro 77.670,00**

Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
Totale mezzi di copertura			**Euro 77.670,00**

Art. 7 Disposizioni transitorie

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L'istituzione dell'organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica .